



Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del 21/12/2017

Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il **.21/12/2017**

Comunicata a:

DD-03
SEGRETARIO GENERALE
SINDACO
SERFOGLI
SASSETTI
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
URP

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CAPUZZI SANDRA
CHIOFALO MARIA LUISA ELIGI FEDERICO FERRANTE ANDREA SERFOGLI
ANDREA ZAMBITO YLENIA

Assiste il Segretario Generale MARZIA VENTURI

Scrutatori: Consiglieri BRONZINI MIRELLA GALLO SANDRO
VENTURA GIUSEPPE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. - CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONE.**

Il Presidente Del Consiglio
DEL TORTO RANIERI

Il Segretario Generale
MARZIA VENTURI

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ANTONI VALERIA	P	MANCINI VIRGINIA	P
AULETTA FRANCESCO	P	MANNINI GIANFRANCO	A
BASTA VLADIMIRO	P	MARIOTTI RITA	P
BEDINI FILIPPO	P	MAZZIOTTI ALESSANDRA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	NERINI MAURIZIO	P
BRONZINI MIRELLA	P	NICCOLINI EMILIANO	A
BUSCEMI RICCARDO	P	PIEROTTI FRANCESCO	P
CIONCOLINI LISA	P	PISANI NICOLA	P
DE NEGRI FERDINANDO	P	RICCI MARCO	P
DE NERI MARIACHIARA	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	P
DEL CORSO FRANCESCA	P	VENTURA GIUSEPPE	P
DEL TORTO RANIERI	P	ZUCCARO ELISABETTA	P
DELL'OMODARME JURI	P		
DI STEFANO ODORICO	P		
FICHI VERONICA	P		
FILIPPESCHI MARCO	P		
GALLO SANDRO	P		
GARZELLA GIOVANNI	P		
GHEZZANI SIMONETTA	P		
LANDUCCI STEFANO	A		
LATROFA RAFFAELE	P		



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Imposta municipale propria (IMU), e le successive modificazioni ed integrazioni;

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha introdotto l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 secondo cui *“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”*;

VISTI, altresì:

- l'art. 1, comma 10 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla disciplina in materia di IMU e di TASI;

- il “Regolamento generale delle entrate”, approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 20.12.2005 e le successive modificazioni ed integrazioni;

- il “Regolamento sull'Imposta Unica comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 19.06.2014, e le successive modifiche e integrazioni, comprendente la disciplina regolamentare in materia di Imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 50 del 20.12.2016, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale propria;

RICORDATI:

- l'art. 13, commi 6, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria;
- il comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, secondo cui, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della Legge 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nelle relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che le aliquote di base dell'IMU sono fissate dall'art. 8, commi 1-2-3, del "Regolamento sull'Imposta Unica comunale;

RITENUTO necessario, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, confermare le aliquote e la detrazione dell'IMU negli importi approvati con la propria precedente deliberazione n. 50 del 20.12.2016, come indicati nell'**allegato "A"** alla presente deliberazione nel quale sono anche riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote fissate con il Regolamento;

DATO ATTO che:

- l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

- le funzioni di gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'IMU, sono state esternalizzate alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale dell'Ente;

VISTI

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze- Provveditorato- Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 18 Dicembre 2017 della IV° Commissione Consiliare contenente il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

A maggioranza dei presenti, con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 30
Favorevoli	n. 19
Contrari	n. 11 (Antoni, Auletta, Bedini, Bronzini, Buscemi, Ghezzani, Latrofa, Mancini, Nerini, Ricci, Zuccaro)



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERA

- 1) Di confermare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle misure indicate nell'**allegato "A"** alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale.
- 2) Di precisare che, nel suddetto allegato "A", al punto 1), sono riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote fissate dal Regolamento comunale.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2018.
- 4) Di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali.
- 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. in quanto soggetto che svolge le funzioni di gestione dell'Imposta nonché al Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza dei votanti, con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 30
Favorevoli	n. 19
Contrari	n. 9 (Antoni, Auletta, Bedini, Ghezzani, Latrofa, Mancini, Nerini, Ricci, Zuccaro)
Astenuti	n. 2 (Bronzini, Buscemi)

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Allegato "A"

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Aliquote e detrazione

1. Aliquote vigenti ai sensi dell'art. 8, c. 1-2-3, del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Aliquota di base modificata in aumento	1,06%	art. 13, c. 6, D.L. 201/2011	art. 8, c. 1
Aliquota di base modificata in aumento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01%	art. 1, c. 380, lett. f) e g), L. 228/2012	art. 8, c. 2, e art. 13
Aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	0,35%	art. 13, c. 7, D.L. 201/2011	art. 8, c. 3

2. Aliquote ridotte approvate ai sensi dell'art. 8, c. 4, e dell'art. 8-bis del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Aliquota ridotta per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8, c. 4
Aliquota ridotta per le unità abitative locate di cui all'art. 8-bis, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento	0,40%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8-bis

3. Detrazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento

Descrizione detrazione	Importo detrazione	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Detrazione per abitazione principale e unità immobiliari assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro relative pertinenze	€ 200,00	art. 13, c. 10, D.L. 201/2011	art. 11



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.